

Studio Previtali srl

Consulenza Fiscale - Assistenza Contabile - Paghe - Sicurezza sul lavoro & C.E.D



Circolare illustrativa per il Regime FORFETTARI (flat tax) - L. 190/2014 e seguenti.

Requisiti di accesso:

- a) Il limite dei ricavi ragguagliato ad anno deve essere $\leq 65.000,00$;
- b) Spese sostenute per i dipendenti $\leq 20.000,00$;
- c) Ditta individuale o impresa familiare, no società.

Cause ostative:

- 1) Partecipazione Società di persone, associazioni o imprese familiari, o Srl in trasparenza; se cessione entro il 31/12 dell'anno precedente all'applicazione del regime forfetario);
- 2) Controllo diretto o indiretto di Srl o associazioni in partecipazione le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente (medesima sezione ATECO);
- 3) Prevalenza dell'attività nei confronti di datori di lavoro (anche indiretta) con i quali sono in corso rapporto di lavoro o erano in corso nei due anni precedenti;
- 4) Redditi di lavoro dipendente ed assimilati nell'anno precedente $> 30.000,00$; la verifica della soglia è irrilevante se il rapporto è cessato;
- 5) Non lo possono usare coloro che applicano regime speciali
- 6) Non lo applicano coloro che effettuano cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE.

Agevolazioni del Forfait:

- a) No dichiarazione Iva, No comunicazione liquidazione periodica Iva, No detrazione Iva;
- b) No Irap;
- c) No split payment;
- d) Riconoscimento di costi forfettari in funzione dell'attività svolta;



- e) Non subiscono ritenuta d'acconto dicitura: ”*Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della L. 190/2014*”;
- f) Non effettuano le ritenute sulle fatture ricevute da altri professionisti;
- g) Le cessioni di beni nell'Ue non costituiscono cessioni intracomunitarie quindi no Vies e no Intra;
- h) Le prestazioni di servizi rese ai sensi dell'articolo 7, quest'ultimo che supera il regime forfetario;
- i) Gli acquisti di beni invece sono acquisti intracomunitari, quindi fino a € 10.000,00 l'iva è assolta nel paese del cedente e non c'è l'obbligo di Vies ed intrastat salvo opzione anche prima soglia. Oltre i 10.000,00 euro o a seguito dell'opzione l'iva si applica in Italia quindi Vies, integrazione ed intrastat.
- l) Possibilità di acquisti e vendita extra cee;
- m) Imposta sostitutiva 15%, per nuova attività imposta sostitutiva 5% per 5 anni. L'aliquota del 5% è applicabile per chi soddisfa i seguenti requisiti:
- 1) il contribuente non abbia esercitato attività artistica, professione o d'impresa, anche in forma associata o familiare nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività;
 - 2) l'attività non costituisca una mera prosecuzione di quella precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
 - 3) se l'attività rappresenta la prosecuzione di quella svolta precedentemente da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo precedentemente non deve essere superiore ai limiti previsti dal regime per le singole attività.
- o) Regime premiale Inps comunicare entro 28/02, con riduzione inps del 35% per artigiani e commercianti (NB non 12 mesi di accredito contributivo);
- p) Tranne i contributi previdenziali non è consentito portare in detrazione o deduzione altre spese se non presenti altri redditi.

Madone, 10 febbraio 2020

